

ALLEGATO B – SCHEDA DI ISCRIZIONE

DATI ANAGRAFICI	
Dati impresa	<input type="checkbox"/> Dati legale rappresentante o <input type="checkbox"/> Libero professionista
RAGIONE SOCIALE _____	COGNOME: _____
PARTITA IVA: _____	NOME: _____
CODICE FISCALE: _____	LUOGO DI NASCITA e CAP: _____
LOCALITA': _____	DATA DI NASCITA: _____
VIA/PIAZZA, N.: _____	LUOGO DI RESIDENZA e CAP: _____
CAP: _____	VIA/PIAZZA, N.: _____
TEL. UFFICIO/STUDIO: _____	TELEFONO: _____
FAX UFFICIO/STUDIO: _____	E-MAIL PEC: _____
E-MAIL: _____	CODICE FISCALE: _____
E-MAIL PEC: _____	P.IVA (se libero professionista) _____

Consapevole:

- delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, false o mendaci richiamate dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000;
- che le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di verifica al fine di comprovarne la veridicità;

CHIEDE

l'iscrizione all'Albo Fornitori di GAL Patavino soc. cons. a r.l. e a tal fine

DICHIARA:

TIPO DI ATTIVITA' PREVALENTE (indicare una sola scelta)	
<input type="checkbox"/> REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI (A-D)	<input type="checkbox"/> CONSULENZE DI MARKETING, FORMAZIONE, ANIMAZIONE TERRITORIALE
<input type="checkbox"/> LAVORI	<input type="checkbox"/> CONSULENZA CONTABILE, GIURIDICA AMMINISTRATIVA
<input type="checkbox"/> FORNITURE DI BENI	<input type="checkbox"/> CONSULENZA IN AMBIENTE E VALORIZZAZIONE RISORSE NATURALI
<input type="checkbox"/> FORNITURE DI SERVIZI INFORMATICI (assistenza sw/hw, amministratore di sistema, etc.)	<input type="checkbox"/> ALTRO (precisare): _____
<input type="checkbox"/> FORNITURE IMPIANTI PER UFFICIO	

ISCRIZIONE A PARTICOLARI ALBI	CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ' DI PRODOTTO E/O DI PROCESSO
<input type="checkbox"/> ORDINE PROFESSIONALE: _____	1. _____
<input type="checkbox"/> ALBI UFFICIALI (precisare): _____	2. _____
<input type="checkbox"/> ALBI UFFICIALI (precisare): _____	3. _____
<input type="checkbox"/> ALTRO (precisare): _____	

ALLEGATO B – SCHEDA DI ISCRIZIONE

SETTORE DI INTERESSE PER IL QUALE SI CHIEDE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI:

FORNITURE E SERVIZI

- 1 - Acquisto di apparecchiature e materiale, manutenzione e riparazione impianti elettrici, idraulici e termici;
- 2 - acquisto, noleggio di apparecchiature e materiale, manutenzione e riparazione impianti tecnologici, impianti di telecomunicazione e sistemi informatici;
- 3 - acquisto, anche in leasing, noleggio, installazione, assistenza e manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio, comprese le macchine da stampa e le apparecchiature per sistemi di telecomunicazione;
- 4 - acquisto, anche in leasing e noleggio, installazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche in genere, di amplificazione, di registrazione e diffusione sonora, di allarme, di videosorveglianza, ecc.
- 5 - acquisto, noleggio, posa, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili;
- 6 - acquisto, anche in leasing e noleggio, posa, manutenzione e riparazione di arredi e attrezzature per aule e laboratori;
- 7 - acquisto di materiali di cancelleria e di ufficio, compreso il materiale di consumo delle attrezzature d'ufficio, apparecchiature informatiche con relativi accessori e beni di consumo per funzionamento e manutenzione;
- 8 - noleggio di automezzi, imbarcazioni, natanti, pontoni, ecc. e acquisto di pezzi di ricambio e accessori;
- 9 - fornitura distributori automatici di alimenti e bevande;
- 10 - fornitura e posa di cartellonistica, insegne, pannelli segnaletici per interni ed aree esterne;
- 11 - fornitura con posa di tende da interno e da esterno e di altri complementi d'arredo;
- 12 - acquisto di prodotti per l'igiene e la pulizia;
- 13 - acquisto di materiale di ferramenta;
- 14 - acquisto di libri, giornali, riviste, manuali, pubblicazioni in generale anche su supporto informatico e in abbonamento;
- 15 - acquisto di banche dati italiane e straniere, anche in abbonamento;
- 16 - fornitura di beni e materiali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la protezione del personale e per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche;
- 17 - servizi Agenzie di viaggio;
- 18 - servizi legali e notarili;
- 19 - servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo;
- 20 - servizio di lavanderia;
- 21 - servizi di autonoleggio, anche con conducente, servizio di taxi;
- 22 - servizi di smaltimento dei rifiuti e di smaltimento dei beni di proprietà dichiarati "fuori uso";
- 23 - servizi di pulizia e igienizzazione;
- 24 - servizi di derattizzazione e disinfestazione di locali;
- 25 - servizi di trasloco, trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio;
- 26 - spese per telefonia fissa, mobile e per la trasmissione dei dati;
- 27 - spese postali, telegrafiche o per agenzie di recapito o corrieri, telefax;
- 28 - spese per utenze (energia elettrica, acqua e gas);
- 29 - servizi di rilegatura, di riproduzione, di editoria, di stampa e di pubblicità, compresa la pubblicità legale;
- 30 - servizi di comunicazione e informazione;
- 31 - servizi di informatici, compresi i servizi di collegamento infotelematico di videoconferenza, gestione e manutenzione sito web, canoni informatici;
- 32 - servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica;
- 33 - servizi di interpretariato e traduzione;
- 34 - servizio sostitutivo di mensa mediante l'acquisto di buoni pasto;
- 35 - servizi contabili, fiscali, finanziari, bancari e di consulenza economica ed amministrativa;
- 36 - servizi di consulenza tecnica, scientifica, ricerca e innovazione;
- 37 - servizi di riscaldamento e condizionamento d'aria, compresa la pulizia e la manutenzione di impianti elevatori;
- 38 - servizi allestimento e gestione mostre ed eventi culturali;
- 39 - servizi di catalogazione turistica;
- 40 - servizi di informazione turistica;
- 41 - servizi di accompagnamento turistico;
- 42 - servizi di consulenza per la gestione degli strumenti di programmazione;

ALLEGATO B – SCHEDA DI ISCRIZIONE

- 43 - servizi connessi all'espletamento di concorsi, comprese le eventuali prove di preselezione;
- 44 - servizi inerenti la formazione e l'aggiornamento del personale;
- 45 - abbonamento a servizi di consulenza;
- 46 - servizi di rilievo, aggiornamento ed elaborazione di dati territoriali, ambientali e cartografici;
- 47 - servizi per la raccolta dati e per indagini e rilevazioni statistiche;
- 48 - servizi medici e sanitari per accertamenti sanitari del personale della Società;
- 49 - servizi catering e ristorazione;
- 50 - servizi di consulenza in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

COMPETENZE SPECIALISTICHE (se pertinenti con le categorie merceologiche indicate sopra)

A - TURISMO RURALE, PMI, ARTIGIANATO E SERVIZI

- PROMOZIONE TURISTICA, PIANI DI COMUNICAZIONE
- PROGETTAZIONE DI ITINERARI TURISTICI INTEGRATI
- AGRITURISMO, ECOTURISMO
- EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA ALLE PMI
- PIANI DI INVESTIMENTO AZIENDALI
- SVILUPPO DELLE PMI
- ALTRO (precisare) _____
- ALTRO (precisare) _____

B – PATRIMONIO CULTURALE E INIZIATIVE CULTURALI

- PROGETTAZIONE INIZIATIVE CULTURALI
- TRADIZIONI RURALI E INIZIATIVE CULTURALI
- RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
- ALTRO (precisare) _____
- ALTRO (precisare) _____

C – AGRICOLTURA AGRITURISMO

- VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE
- PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ
- CONSULENZA AGRONOMICA
- ALTRO (precisare) _____
- ALTRO (precisare) _____

D – AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI

- PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA
- EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE
- TUTELA DELL'AMBIENTE
- ALTRO (precisare) _____
- ALTRO (precisare) _____

E - URBANISTICA – EDILIZIA – LL.PP.

- EDILIZIA
- URBANISTICA
- PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
- PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
- ALTRO (precisare) _____
- ALTRO (precisare) _____

F – ASPETTI AMMINISTRATIVI E LEGALI

- NORMATIVA COMUNITARIA (FEAOG, FERS, ecc..)
- PROCEDURE DEI BANDI DI GARA PUBBLICI
- ESAME REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ FORMALE (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE, TERMINI DI PRESENTAZIONE, REQUISITI CANDIDATI, ALLEGATI, ECC.).
- ALTRO (precisare) _____



Cap. Soc. 20.000,00 R.E.A. 334232 - P. IVA 03746860267

GAL PATAVINO S.C.A.R.L.
Via S. Stefano Sup., 38
35043 Monselice (PD)
Tel. 0429 784872 - Fax 0429 1708062
info@galpatavino.it - www.galpatavino.it

ALLEGATO B – SCHEDE DI ISCRIZIONE

REQUISITI OBBLIGATORI

Essere un operatore economico di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che:

- non si trova nelle condizioni previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ("motivi di esclusione", si veda la nota in calce alla scheda)ⁱ e dall'articolo 1 bis – comma 14 – della legge 383 del 18.10.2001 e s.m.i che:
- (*per i soggetti tenuti*) è iscritto alla CCIAA per attività compatibili con quelle indicate nella presente scheda ovvero, se residente in altri stati membri, nei pertinenti registri professionali e commerciali dello stato di appartenenza;
- è in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
- è in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS e INAIL (posizione INPS n. _____ sede di _____; posizione INAIL n. _____ sede di _____; altro ENTE _____).

In riferimento al Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse del GAL Patavino <https://www.galpatavino.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/>

- di non essere in situazione di conflitto di interesse.

In riferimento alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche e integrazioni:

- la ditta ha meno di 15 dipendenti;
- la ditta ha più di 15 dipendenti ed ha assolto all'obbligo dell'assunzione di persone diversamente abili.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato ultimo triennio:

Anno _____ fatturato: € _____

Anno _____ fatturato: € _____

Anno _____ fatturato: € _____



Cap. Soc. 20.000,00 R.E.A. 334232 - P. IVA 03746880267

GAL PATAVINO S.C.A.R.L.
Via S. Stefano Sup., 38
35043 Monselice (PD)
Tel. 0429 784872 - Fax 0429 1708062
info@galpatavino.it - www.galpatavino.it

ALLEGATO B – SCHEDA DI ISCRIZIONE

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- esperienza specifica nel settore di interesse uguale/ superiore a tre anni
- esperienza specifica nel settore di interesse superiore a dieci anni

AREA DI INTERVENTO-LAVORO-CONSULENZA

- provinciale - regionale
- nazionale – internazionale

ELENCO DEI PRINCIPALI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE EFFETTUATI NELL'ULTIMO TRIENNIO CON INDICAZIONE DELLE DATE E DEI COMMITTENTI PUBBLICI E PRIVATI

Anno	Lavoro/fornitura/servizio	Importo	Committente

inoltre **DICHIARA:**

- di aver preso visione e di accettare senza riserve il contenuto integrale dell'Avviso per la costituzione dell'Albo Fornitori della Società GAL Patavino soc. cons. a r.l.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente le informazioni contenute nella presente scheda;
- di autorizzare il trattamento dati ai sensi del REG. UE 679/2016 GDPR)ⁱⁱ.

ALLEGA: Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Data

timbro e firma

Inviare la scheda all'indirizzo galpatavino@pec.it

ALLEGATO B – SCHEDE DI ISCRIZIONE

ⁱ **D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Art. 80 Motivi di esclusione**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, dall'articolo 291quater del *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43* e dall'articolo 260 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del *decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109* e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il *decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24*;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli *articoli 88*, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'*articolo 48bis*, commi 1 e 2bis del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'*articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

ALLEGATO B – SCHEDE DI ISCRIZIONE

- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

ii **D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Art. 80 Motivi di esclusione**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

ALLEGATO B – SCHEDA DI ISCRIZIONE

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del *decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109* e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il *decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24*;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli *articoli 88*, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'*articolo 48bis*, commi 1 e 2bis del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'*articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, *comma 2, lettera c)* del *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231* o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della *legge 19 marzo 1990, n. 55*. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della *legge 12 marzo 1999, n. 68*, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del *decreto legge 13 maggio 1991, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203*, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, *primo comma*, della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. La circostanza di cui al primo periodo deve



Cap. Soc. 20.000,00 R.E.A. 334232 - P. IVA 03748880267

GAL PATAVINO S.C.A.R.L.

Via S. Stefano Sup., 38

35043 Monselice (PD)

Tel. 0429 784872 - Fax 0429 1708062

info@galpatavino.it - www.galpatavino.it

ALLEGATO B – SCHEDE DI ISCRIZIONE

emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.



Cap. Soc. 20.000,00 R.E.A. 334232 - P. IVA 03746860267

GAL PATAVINO S.C.A.R.L.
Via S. Stefano Sup., 38
35043 Monselice (PD)
Tel. 0429 784872 - Fax 0429 1708062
info@galpatavino.it - www.galpatavino.it

ALLEGATO B – SCHEDE DI ISCRIZIONE

ii Informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016

In conformità con quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito il "Regolamento") GAL PATAVINO S.C.A.R.L., con sede legale in Monselice (PD), Via S. Stefano Superiore 38 (di seguito la "Società") fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali (di seguito i "Dati") effettuato dalla società in qualità di titolare del trattamento.

1. Identità del Titolare del trattamento dei Dati e modalità di contatto

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento la Società è titolare del trattamento dei Dati relativi ai propri utenti, dipendenti e collaboratori. Per comunicazioni o richieste la società è raggiungibile via mail all'indirizzo info@galpatavino.it e al numero di telefono 0429 784872.

2. Categorie dei Dati raccolti e trattati

I Dati trattati dalla Società consistono in dati personali conferiti direttamente dagli interessati.

3. Finalità e base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei Dati

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali i Dati saranno archiviati raccolti e trattati da per seguenti fini:

- dare informazioni agli utenti circa l'esistenza di bandi finanziabili sui progetti di loro interesse;
- analizzare le esigenze, anche collettive, degli utenti e trasmetterle agli enti pubblici territoriali ma anche ad enti privati ed associazioni di categoria a fini di promozione dello sviluppo economico del territorio;
- assolvimento di obblighi correlati ad impegni contrattuali;
- assolvimento ad eventuali obblighi normativi alle disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo svolgimento dell'attività e ad obblighi connessi ad attività amministrativo-contabili;
- invio di newsletter e comunicazioni relative ai servizi erogati.

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui ad a), b) ed e) è il consenso. Il conferimento dei Dati per i suddetti fini è facoltativo ma l'eventuale mancato conferimento dei Dati stessi e il rifiuto a fornirli comporterebbe l'impossibilità per la Società di erogare le prestazioni ad essa richieste.

Il Titolare può raccogliere un unico consenso per le finalità qui descritte ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam" del 4 luglio 2013. Il conferimento del consenso all'utilizzo dei dati per le finalità di marketing è facoltativo e qualora l'utente desiderasse opporsi al trattamento dei Dati per tali finalità, nonché revocare il consenso prestato, potrà in qualunque momento farlo, senza alcuna conseguenza, seguendo le indicazioni presenti nella sezione dei "Diritti degli Interessati" della presente informativa.

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui a c) e d) è l'esistenza di un contratto. La richiesta di cancellazione dei Dati o l'opposizione all'ulteriore trattamento comporta l'impossibilità di procedere con l'erogazione dei servizi, salvo l'adempimento dei correlati obblighi normativi fiscali e contabili.

4. Modalità di trattamento dei Dati

In ordine alle indicate finalità il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi, oltre al rispetto degli obblighi specifici sanciti dalla normativa. I Dati saranno trattati nel rispetto del principio di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento sarà effettuato da personale formalmente incaricato ed adeguatamente formato.

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei Dati

I Dati potranno essere condivisi con enti e/o soggetti a cui vadano comunicati. Tali enti e/o soggetti opereranno quali autonomi titolari del trattamento.

I Dati potranno essere diffusi qualora ciò avvenga in adempimento di un obbligo normativo.

In particolare tramite il nostro sito internet www.galpatavino.it, sezione "Amministrazione trasparente", verranno effettuate le pubblicazioni di cui al decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

6. Conservazione dei Dati

I Dati oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate saranno conservati su supporti cartacei e/o informatici per il periodo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

I Dati saranno conservati per adempiere ad obblighi normativi e perseguire i suindicati fini, in adesione al principio di indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza.

Venute meno le ragioni del trattamento i Dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente conservati in forma anonima.

7. Diritti dell'interessato

In relazione ai suddetti trattamenti ciascun interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.

In particolare l'interessato ha diritto di chiedere alla società l'accesso ai propri Dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei Dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione degli stessi, ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento o di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento.

L'interessato può inoltre revocare in qualsiasi momento il consenso prestato ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, nonché proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento qualora ritenga che il trattamento dei propri Dati sia contrario alla normativa in vigore.

Nei casi di opposizione al trattamento dei Dati ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento la Società si riserva di valutare l'istanza, che non verrà accettata in caso sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato. Le richieste vanno rivolte per iscritto alla Società ai recapiti di cui al punto 1.